



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 29.11.1999 rettificata con delibera del Consiglio
Comunale n.6 del 25.02.2000

Capo I – Norme generali

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni di esercizio
- Art. 5 Numero delle autorizzazioni
- Art. 6 Riconoscibilità delle vetture
- Art. 7 Operatività del servizio
- Art. 8 Commissione consultiva

Capo II – La professione di noleggiatore

- Art. 9 Requisiti
- Art. 10 Accessi alla professione di noleggiatore

Capo III – L'autorizzazione all'esercizio

- Art.11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art.12 Contenuti del bando
- Art.13 Titoli oggetto di valutazione
- Art.14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.15 Validità dell'autorizzazione
- Art.16 Trasferibilità dell'autorizzazione

Capo IV – L'esercizio del servizio

- Art.17 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art.18 Acquisizione della corsa
- Art.19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art.20 Comportamento degli utenti
- Art.21 Collaborazione alla guida
- Art.22 Interruzione del trasporto
- Art.23 Trasporto handicappati
- Art.24 Tariffe
- Art.25 Contachilometri
- Art.26 Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art.27 Reclami

Capo V – Vigilanza sul servizio

Art.28 Addetti alla vigilanza

Art.29 Idoneità dei mezzi al servizio

Art.30 Revoca all'autorizzazione

Art.31 Decadenza dell'autorizzazione

Art.32 Sanzioni

Art.33 Irrogazione delle sanzioni

Art.34 Disposizioni finali

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con autovettura (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

ART.2 Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalla legge n. 21 del 15.01.92 e dalle Leggi Regionali n. 20 del 15.04.95 e n. 22 del 29.10.98.

ART.3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.7, i titolari di Autorizzazione per l'esercizio per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n.443,
 - b) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

ART.4 Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme associate di servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n.21.

4. il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 15.01.192 n.21, il Responsabile dell'Ufficio o del Servizio a cui sono attribuiti i provvedimenti di autorizzazione concessione etc, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera f) e comma 3 della legge 127/97, è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Lecco.
2. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito ai sensi dell'art. 7 della legge Regione Lombardia 15.04.1995 n. 20 in relazione alle esigenze della cittadinanza e del bacino d'utenza territoriale ed attualmente risulta come segue:
 - autovettura di autonoleggio: n.3 (tre),
 - autovettura da piazza (taxi) : nessuna.
3. La Giunta Regionale determina il contingente delle licenze e delle autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto non di linea, sentita la Commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.21/92

ART. 6

Riconoscibilità delle vetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura ' NCC' inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 7

Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 8

Commissione consultiva comunale ex art. 4 Legge 21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione tecnico-consultiva preseduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore delegato, composta dagli altri seguenti membri:
 - a) dal dirigente dell'Ufficio;
 - b) dal comandante o da altro membro della polizia municipale;
 - c) da un rappresentante designato dall'associazione di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentativa a livello locale;
 - e) da un rappresentante designato dall'associazione degli utenti;
2. La commissione delibera con la presente della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.

4. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere a prescindere dal parere della Commissione stessa.

CAPO II LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

ART.9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili che comportano la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

c) superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15. L.R. 20/95.

ART.10

Accessi alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il Certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 12
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo;
 - g) dichiarazione di presa conoscenza dell'obbligo previsto all'art. 23 di trasportare i portatori di handicap-

ART.13
Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:
- a) laurea o diploma di maturità punti 3;
 - b) qualifica di interprete, diploma di operatore turistico o conoscenza di almeno una lingua estera, certificabile a mezzo di diplomi o attestati di partecipazione a corsi di durata non inferiore a tre mesi o a 60 ore, punti 2;
 - c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri;
 - d) punti 3 per l'interessato che non abbia mai subito la sanzione amministrativa della sospensione della patente e che non sia incorso in reati anche colposi e comunque relativi alla violazione del Codice della Strada.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata a chi si impegna a stipulare un'assicurazione con i massimali più alti per eventuali danni a passeggeri e a terzi e a convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale per particolari servizi sociali e/o istituzionali a prezzi concordati. Quando anche questi ultimi fattori non rappresentino un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 14
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- Il responsabile dell'Ufficio o del Servizio, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. Il Responsabile dell'Ufficio o del Servizio comunica alla Giunta Comunale l'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. Per poter ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, dotata di apposita insegna, presso cui i veicoli sono a disposizione dell'utenza.

4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART. 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità definite dal Responsabile di Servizio sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora l'autorizzazione non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile dell'Ufficio o del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionari o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1: Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 18 Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

ART. 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto e di tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 20 Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altri materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 21 Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 10.

ART. 22
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 23
Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di trasportare e di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24
Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 8 e, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.
I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ART. 25
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il competente ufficio comunale.

ART. 26
Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile dell'Ufficio o del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art.5;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 27
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 28 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 29 Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente, e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la prestazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art.5 L.R. 16/12/91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

ART. 30 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio, sentito l'interessato con intimazione a provvedere, e previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 8.

La revoca viene disposta quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio o il titolare contravvenga agli obblighi di cui l'art.20.

ART. 31 Decadenza dell'autorizzazione

1. l'autorizzazione comunale viene a decadere senz'altro.
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 18;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all'autorizzazione;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, a meno che tale interruzione sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
 - d) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
 - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
 - f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.16;

g) l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma dell'art. 33, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio o del Servizio.

ART. 32

Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000= ad un massimo di £. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione all'art. 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'art. 10, comma 2 per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- d) violazione dell'art. 15, comma 1 per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e) violazione dell'art. 18, comma 2 per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1 punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) ad f);
- g) violazione dell'obbligo di cui all'art. 23;
- h) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall'art.26, comma 2;
- i) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 28, comma 2.

2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, m.338.

3. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. R. 15 . 04 . 1995 n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile di Servizio sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della Legge 21/92 (art. 8 del presente Regolamento)

5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

ART. 33

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e delle leggi regionali n. 90 del 05/12/1983 così come modificato dalla L. R. 94/06/1984 n. 27.

ART. 34

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.